

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. Sus7

Ai titolari di P.o. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, TRIBUTI AREA DELLA POPOLAZIONE AREA TECNICA AREA POLIZIA LOCALE

SEDE

OGGETTO: Direttiva ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001.

Come è noto la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine, la sua posizione ed il suo parere all'interno dell'Amministrazione, per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto, per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Il nuovo comma 16 ter dell'art 53 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività delle pubbliche amministrazioni svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi e conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

I "dipendenti" interessati sono coloro che, per il ruolo e le posizioni ricoperte nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante nella decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sul soggetto:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si formulano ai Responsabili di Area le seguenti direttive:

- 1) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorative (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- 2) nei bandi i gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 3) sia disposta l'esclusione dalla procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- 4) si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ai fini dell'esatto adempimento del punto 2) della presente direttiva il responsabile di Area di volta in volta competente è tenuto a controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la seguente clausola: "Ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

Tutti i responsabili di settore sono incaricati di adottare senza ritardo gli atti necessari per l'adeguamento alla presente direttiva e di controllarne l'esatto adempimento, riferendo alla Scrivente, nella qualità di responsabile anticorruzione, l'esito e le modalità del controllo.

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Bagnolo di Po, lì 19 dicembre 2013



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

Ofragoriae

Dalla Corta